



# CITTA' DI SABAUDIA

## PROVINCIA DI LATINA

**Ordinanza N.**

**57**

**Data di registrazione**

**07/05/2026**

**Oggetto:** ORDINANZA BALNEARE COMUNALE - STAGIONE 2026

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 8 del 01/04/2026 con il quale il sottoscritto Arch. Carlo Gurgone è stato nominato Responsabile E.Q. (Elevata Qualificazione) ad interim del Settore XII – Demanio Marittimo e Paesaggistica;

**RITENUTA** nel merito la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'Art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". Tale disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, allegato al Verbale di Giunta Comunale n. 28 del 28 Gennaio 2025 e verificata l'assenza di conflitti di interesse nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

**VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999 che ha disciplinato a livello regionale e locale l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999 che attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto *"Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000."*

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: *"Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa"*;

**VISTA** la L.R. 06 agosto 2007, n.13 e s.m.i., avente ad oggetto *"Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"*;

**VISTO** il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto *"Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative"*;

**VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione (R.D. 30/03/1942 n. 327) e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R.

15/02/1952 n. 328);

**VISTO** il “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto nell’ambito del Circondario marittimo di Terracina”, approvato con Ordinanza n. 34/2024 del 15/05/2024;

**VISTA** la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

**VISTA** la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

**VISTA** la D.G.R. Lazio n. 34 del 30 ottobre 1997, avente ad oggetto “Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

**VISTA** la D.G.R. Lazio 18 dicembre 2006, n. 866, avente ad oggetto “Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”;

**VISTA** la D.G.R. Lazio n. 920 del 21 dicembre 2006, avente ad oggetto “Linee guida sul microchip quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla “Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59”;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il D. Lgs. 42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTO** il D.P.R. 4 aprile 2005 – “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Circeo”;

**VISTO** il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

**VISTA** l’Ordinanza 06 Agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e la successiva proroga con Ordinanza del 25/06/2018;

**VISTA** l’Ordinanza n. 2 del 13/04/2017 del Commissario Straordinario del Comune di Sabaudia prot. 10598 in materia di commercio itinerante sulla Strada Lungomare ed aree pertinenziali;

**VISTA** la Legge Regionale n. 22 del 06.11.2019 relativa al “Testo unico sul Commercio” e s.m.i.;

**VISTA** la Sintesi del Tavolo Tecnico del 26.03.2019 tra il Comune di Sabaudia, l’Ente Parco Nazionale del Circeo, Capitaneria di Porto di Sabaudia, la Guardia di Finanza di Sabaudia ed Carabinieri Forestali della Stazione “Parco” di Sabaudia;

**VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 24 maggio 2022 “modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13, (Organizzazione del sistema turistico laziale) e modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)”;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 “Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell’art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 30/2025 del 30.04.2025 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

**PRESO ATTO** che tale Ordinanza viene inoltrata, per conoscenza, alle locali organizzazioni di imprese balneari, alle associazioni commerciali e di categoria;

**RITENUTO** pertanto necessario disciplinare l’utilizzo e l’esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del Pubblico Demanio Marittimo con finalità turistico - ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Sabaudia;

**Fermo restando la disciplina vigente in materia di Sanità, Sicurezza, Circolazione Stradale, Demanio Marittimo e Ambiente;**

## **ORDINA**

**di attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni, come riportate nei successivi articoli, che disciplinano l'utilizzo e l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del Pubblico Demanio Marittimo con finalità turistico - ricreative, per gli ambiti di competenza territoriale del Comune di Sabaudia.**

### **ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1.2 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025 del 30/04/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, **la stagione balneare inizia il terzo sabato del mese di Maggio e si conclude la terza domenica del mese di Settembre di ogni anno**, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni che l'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare ove necessario;
2. **Le attività delle strutture balneari autorizzate devono iniziare, nella loro interezza, improrogabilmente entro il 1° Giugno e terminare non prima del 15 Settembre, fermo restando la possibilità di protrarre l'attività fino al termine di cui al punto comma 1;**
3. Tutti gli operatori balneari sono tenuti a dotarsi di dispositivi idonei ed omologati atti a consentire la fruizione dell'arenile e dello specchio acque antistante a persone diversamente abili, secondo quanto prescritto dalle normative vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
4. L'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e delle strutture di supporto logistico alla balneazione è subordinata al previo ottenimento dei titoli abilitativi all'esercizio commerciale, rilasciati dalla competente autorità comunale e sanitaria;
5. Ove lo stabilimento balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione stabilita per il corrente anno, nonché dopo la data di chiusura della stessa, la struttura potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività di stabilimento balneare come indicati dall'art. 4 del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 e dall'art. 10 della vigente Ordinanza di sicurezza balneare, ad eccezione della balneazione, nel rispetto dei vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture stagionali, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina n. 30/2025 del 30.04.2025. L'operatore balneare che intende esercitare l'attività al di fuori della stagione balneare dovrà comunicare tale intendimento almeno 10 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Sabaudia, nonché informare la competente Autorità Marittima. In tali periodi l'operatore dovrà issare su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed apporre, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO", redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, allegato all'Ordinanza Balneare n°30/2025 del 30.04.2025. E' fatto altresì obbligo agli operatori, nei casi in cui non venga esercitata l'attività, di apporre idonee segnalazioni relative alla mancanza del servizio di salvamento (bandiera rossa e cartellonistica);
6. Gli operatori balneari sono tenuti in ogni caso a garantire il corretto mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione/autorizzazione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa;
7. **La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta e ben visibile al pubblico per tutta la stagione, in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione per stabilimento**

**balneare, nonché nei chioschi siti nel tratto Strada della Lavorazione – Torre Paola, soprattutto agli ingressi e nei luoghi di aggregazione;**

8. **L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso da parte dei titolari di concessioni demaniali e di chioschi di supporto alla balneazione, va dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di ogni giorno.**
9. Sulle Spiagge Libere, qualora non sia garantito il servizio di salvamento nei modi previsti dagli articoli 6 e 7 dell'Ordinanza Balneare n°30/2025 del 30/04/2025, o nei periodi/fasce orarie in cui lo stesso servizio non risulti attivo, devono essere posizionati all'ingresso e in più punti, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"; tale dicitura deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza circondariale di sicurezza balneare vigente. Sui tali spiagge, nei tratti individuati, sarà possibile garantire l'assistenza ai bagnanti in fasce orarie diverse da quella prevista per le strutture balneari (stabilimenti e supporti logistici alla balneazione), in ragione delle condizioni contrattuali previste dal Servizio di assistenza e salvataggio ed in caso affidamento dello stesso. In ogni caso tali fasce orarie saranno riportate in apposita cartellonistica.

## **ARTICOLO 2 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Sabaudia è vietato:
  - a) la balneazione nei tratti di specchi acquei interdetti con apposito provvedimento;
  - b) lasciare natanti in sosta, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio o titolari di autorizzazione/concessione delle competenti autorità;
  - c) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate e comunque lasciare sulle spiagge libere anche negli orari diurni ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;
  - d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
  - e) campeggiare, installare tende ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e fornelli da campeggio, nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;
  - f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo di locomozione ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso, a quelli addetti alla pulizia degli arenili, nonché ai veicoli riconducibili ai soggetti espressamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale;
  - g) praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dagli operatori espressamente individuati nel titolo concessorio;
  - h) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico-sanitari e di pubblica incolumità durante il periodo di funzionamento dell'area destinata dall'Amministrazione

Comunale all'accoglienza di animali da compagnia, dove gli stessi dovranno essere condotti nel rispetto delle prescrizioni e modalità che saranno impartite. I cani muniti di microchip e provvisti di museruola e/o guinzaglio, a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano a spargere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare, potranno essere condotti nell'arenile destinato alla libera fruizione non oltre le ore 9:00 e non prima delle ore 19:00. È facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica;

- i) qualsiasi forma di inquinamento acustico ambientale, fatte salve eventuali autorizzazioni straordinarie rilasciate dalle Autorità competenti, tenere ad alto volume radio, juke-box, lettori CD/mp3 e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi, se può derivarne molestia alle persone e turbativa della pubblica quiete, nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 a prescindere dal volume utilizzato;
  - j) esercitare l'attività di commercio ambulante di qualsiasi natura in forma itinerante e fissa, noleggio ambulante di attrezzature balneari e/o natanti, pubblicità, attività promozionali, etc, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione rilasciata da questo Comune;
  - k) esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;
  - l) gettare/abbandonare in mare, sugli arenili, nelle aree dunali, nei camminamenti e percorsi annessi, rifiuti di qualsiasi genere, nonché bruciare materiali di ogni tipo. Il conferimento dei rifiuti, da parte dei detentori, dovrà avvenire utilizzando i contenitori forniti e posizionati dal Comune su aree pubbliche. Lo stesso dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dettate a mezzo delle ordinanze sindacali vigenti in materia ed alle indicazioni fornite dal Gestore dei servizi comunali di igiene urbana;
  - m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
  - n) effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
  - o) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione. Le eventuali gare di pesca sportiva (c.d. surfcasting) organizzate da Associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, sono consentite previa autorizzazione esclusivamente lungo i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree affidate in concessione;
  - p) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione/autorizzazione;
  - q) distendere o tinteggiare reti da pesca;
  - r) offrire lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
  - s) l'attraversamento dunale od altro attraversamento diverso da quello pedonale (passerelle/camminamenti autorizzati) per il raggiungimento del demanio marittimo;
2. Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è regolamentato dalla specifica disciplina del settore di competenza (SUAP) al quale dovrà essere presentata apposita istanza;

3. Il Comune di Sabaudia, durante la stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare autorizzazioni per manifestazioni sportive, turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici, per periodi non superiori a 20 giorni non prorogabili e/o rinnovabili.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, gli operatori balneari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, conformemente al titolo concessorio/autorizzativo ovvero convenzionale, hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'art. 6 dell'Ordinanza di sicurezza balneare del competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina n. 30/2025, allegata alla presente come parte integrante, nonché la funzionalità, manutenzione ed efficienza delle passerelle di accesso all'arenile di loro pertinenza. **Il servizio di presidio dell'arenile e di salvataggio dovrà comunque essere garantito obbligatoriamente per tutto il periodo della stagione balneare come disposto all'articolo 6, punto 3 lett. a) della suddetta Ordinanza n. 30/2025;**
2. I titolari di concessioni balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono:
  - a) attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
  - b) tenere esposti al pubblico oltre alla copia della presente Ordinanza, come indicato all'art. 1 comma 7, anche le tariffe applicate per i servizi resi;
  - c) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, gli operatori balneari dovranno dotarsi di idonei presidi antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e dovranno essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo rilevato. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
  - d) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree affidate. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, previa comunicazione ai sensi dell'art. 16 comma 5 del Regolamento Regionale n. 19 del 12/08/2016 da inoltrare al Comune di Sabaudia Settore XI – Ambiente e all'Ente Parco Nazionale del Circeo, potranno essere utilizzati idonei mezzi meccanici, corredati di documenti di circolazione, con adeguata motivazione, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione e all'apparato dunale. **La pulizia della duna dovrà essere effettuata esclusivamente manualmente.** I materiali di risulta, opportunamente suddivisi per qualità di rifiuti in relazione al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono essere raccolti e depositati al piede della duna come da accordo di buone pratiche già concordato con Ente PNC e Comune di Sabaudia. Sull'area devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti;
  - e) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
  - f) le zone del Demanio Marittimo assentite in concessione devono essere delimitate come da titoli concessori rilasciati - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la

visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico; su tale delimitazione dovrà essere apposta la cartellonistica già indicata sul titolo concessorio che dovrà recare il numero assegnato all'attività in modo da essere ben visibile anche dal mare, secondo il seguente tipo:

<p>COMUNE DI SABAUDIA – LT</p> <p>Area in Concessione a .....</p> <p>C.D. N° ..... - Rep. .... del .....</p> <p>Estensione fronte-mare: mt .....</p>
--

3. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:

- a) oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità, nonché agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;
- b) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti;
- c) presso ogni struttura dovrà essere garantito il primo soccorso, in conformità alle disposizioni vigenti. In alternativa dovrà essere prevista un'area ombreggiata di limitate dimensioni strettamente necessarie e delimitata con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO"; in detta area ombreggiata o locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
- d) i servizi igienici devono essere mantenuti puliti. Gli operatori devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti. I servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in premessa, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- e) permane l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso al mare alle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia; i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
- f) i titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono apporre nella struttura la "Bandiera Blu", ove assegnata al Comune, e promuovere la diffusione di informazioni sul programma "Bandiera Blu" mediante apposite bacheche informative dove affiggere, nelle lingue previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, inglese, russa ed indiana:
  - informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;

- indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
  - regolamento di spiaggia (orario assistenza bagnanti);
  - mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti;
  - divieto di uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- g) è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- h) i concessionari possono, previa comunicazione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n°19/2016, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini – utenti, in materiale eco-compatibile, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente; gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
- i) qualora il concessionario abbia necessità di richiedere una variazione nell'estensione della zona concessa, o nelle opere o nelle modalità di esercizio, la stessa deve essere richiesta preventivamente, ai sensi dell'art. 24 del Reg. Cod. Nav. per il tramite dello sportello SUAP del Comune di Sabaudia, ed assentita mediante atto o licenza suppletivi, dopo l'espletamento della istruttoria;
- j) i concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal competente Servizio Attività Produttive del Comune ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., e darne comunicazione agli Organi di Pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata;
- k) le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte per eventi particolari, e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro, previa comunicazione al Comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa. È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto;
- l) gli operatori balneari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposita cartellonistica, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione, il tutto ai sensi dell'art. 2 comma 2.3 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare Circondariale n. 30/2025, allegata alla presente;
- m) gli operatori balneari, con l'apertura al pubblico, devono rispettare tutte le prescrizioni previste dal titolo concessorio, con particolare riferimento ad effettuare tutte le verifiche ed adottare tutte le misure per mantenere in efficienza la passerella di accesso all'arenile;

- n) qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico-sanitari e alla postazione di primo soccorso e salvamento, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza; In tal caso dovrà essere apposta la cartellonistica di riferimento sulla mancanza del servizio di salvamento;
- o) l'accesso dei mezzi di pulizia verrà disciplinato con autonomo provvedimento, nelle more si applicheranno le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza.
- p) durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare, devono provvedere alla pulizia della spiaggia almeno una volta al mese, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).

#### **ARTICOLO 4**

#### **DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI CHIOSCHI INSTALLATI SULLE PIAZZOLE DI PERTINENZA DELLA STRADA LUNGOMARE PONTINO E DEGLI ARENILI LIBERAMENTE FRUIBILI IN CORRISPONDENZA DEGLI STESSI**

1. I titolari dei supporti logistici alla balneazione (chioschi) in possesso di regolare autorizzazione/concessione/convenzione potranno installare la struttura previa istanza da presentarsi al SUAP, per mezzo del portale "*Impresainungiorno*";
2. I concessionari dei chioschi durante gli orari di apertura alla balneazione, devono rispettare tutte le prescrizioni previste dal titolo autorizzatorio, ed in particolare:
  - a) effettuare tutte le verifiche ed adottare tutte le misure per mantenere in efficienza la passerella di accesso all'arenile;
  - b) apporre idonea cartellonistica nei modi prescritti dall'Autorità Marittima in relazione al servizio di assistenza e salvataggio, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, come previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina n. 30/2025, allegata alla presente, in corrispondenza di entrambi i punti di accesso alla passerella di discesa sull'arenile con visibilità anche dallo specchio acqueo antistante, così come prescritto nel titolo autorizzativo;
  - c) nel periodo e durante la fascia oraria destinata alla balneazione, conformemente all'autorizzazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'art. 6 dell'Ordinanza di sicurezza balneare del competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina n. 30/2025, allegata alla presente;
  - d) tenere esposti al pubblico oltre alla copia della presente Ordinanza, come indicato all'art. 1 comma 7, anche le tariffe applicate ai servizi resi;
  - e) curare la pulizia ordinaria della spiaggia liberamente fruibile, in corrispondenza della passerella di discesa sull'arenile così come prescritto nel titolo autorizzativo fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta, opportunamente suddivisi per qualità di rifiuto in relazione al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi presso il chiosco, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia, al piede della duna;
  - f) sull'arenile pubblico è severamente vietato il pre-posizionamento di attrezzature balneari, quali ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.;
  - g) permane l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, il quale dovrà essere predisposto dalla passerella lato mare e sino alla battigia;

- h) assicurare la presenza di recinzioni (staccionate a mezza croce di Sant'Andrea con l'inserimento di una delimitazione leggera e mobile tipo cannicciata) che delimitino il rischio di incidenza diretta su superfici dunali non asfaltate. Tali recinzioni, se non già presenti a perimetrazione delle piazzole sono da realizzarsi a cura del gestore delle strutture di supporto alla balneazione (*cf. Nota Ente PNC PROT.PNC/DIR/2023/1963*);
- i) deve essere assicurata illuminazioni idonee a non arrecare disturbo alla fauna e/o inquinamento luminoso dell'habitat tutelato. In particolare - come previsto nelle misure di conservazione del Piano di Gestione della ZSC IT6040018 "Dune del Circeo" che, ai sensi del DM 02 agosto 2017, integrano le misure di salvaguardia vigenti per il Parco - si deve tener conto delle seguenti indicazioni: a) illuminazione solo verso il basso e schermatura verso il mare; b) scelta adeguata dei punti luce e limitazione dell'intensità luminosa; c) utilizzazione di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione; d) l'illuminazione è consentita solo in adiacenza delle strutture fisse, mentre non è consentita l'illuminazione notturna delle spiagge (*cf. Nota Ente PNC PROT.PNC/DIR/2023/1963*);
- j) le aree di stoccaggio e stazionamento dei materiali e delle apparecchiature dovranno essere circoscritte all'area asfaltata della piazzola di sosta e non dovranno assolutamente interessare la duna e il piede dunale (*cf. Nota Ente PNC PROT.PNC/DIR/2023/1963*);

### 3. Disciplina particolare per i "chioschi":

- a) ogni chiosco deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili, nonché con la natura dei rischi presenti;
- b) i servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema, recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata;
- c) deve essere garantito l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti, anche se non clienti dell'esercizio;
- d) deve essere apposta apposita segnaletica arancione per i servizi igienici dei diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92 citata in premessa, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- e) qualora il Comune di Sabaudia ottenga il riconoscimento della "Bandiera Blu" per la corrente stagione balneare, ogni chiosco dovrà apporre la Bandiera Blu aggiornata con l'anno di riferimento;
- f) i titolari dei chioschi devono promuovere la diffusione di informazioni sul Programma Bandiera Blu mediante apposite bacheche informative dove affiggere, anche in inglese:
  - informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;
  - indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
  - orario assistenti bagnanti;
- g) è vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- h) ad entrambi gli accessi delle passerelle, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, dovrà essere installato apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto nelle lingue previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina n°30/2025, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile sul quale viene effettuata la vigilanza;

- i) qualora i chioschi autorizzati, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione assistenza alla balneazione, la struttura non potrà essere aperta al pubblico. In tal caso dovrà essere apposta la cartellonistica di riferimento sulla mancanza del servizio di salvamento.

## **ARTICOLO 5 DIRITTO DI TRANSITO**

1. Tutti gli accessi individuati dal P.U.A. e comunque quelli a servizio di spiagge pubbliche o assegnate devono consentire il libero e gratuito accesso e transito;
2. I concessionari di aree Demaniali Marittime e/o tutti i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di garantire, durante l'intero arco della giornata per tutto l'anno solare, l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l'installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente. Inoltre dovrà essere garantito l'accesso anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata.
3. La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito, in modo da garantire anche le attività di assistenza e soccorso ai bagnanti;

## **ARTICOLO 6 SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la violazione delle presenti norme, è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace, competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.

## **ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI**

1. **È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;**
2. il presente atto sostituisce integralmente la precedente Ordinanza balneare comunale emessa;
3. È abrogata ogni precedente disposizione comunale concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa;
4. **Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025 del 30.04.2025, emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, quale parte integrante;**
5. È fatto divieto di circolazione fuoristrada di mezzi meccanici non autorizzati sulla fascia dunale e sul Pubblico Demanio Marittimo;
6. E' fatto obbligo agli operatori balneari di apporre idonea cartellonistica indicante i numeri di telefono utili per le emergenze in mare secondo la tabella di cui all'allegato 4 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025 del 30.04.2025;

7. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL;
8. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza;
9. La presente Ordinanza e/o le prescrizioni ivi contenute potranno essere oggetto di eventuali modifiche e/o integrazioni con successivi provvedimenti;
10. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sabaudia ed all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione. Sarà inoltre notificata a mezzo PEC alla Prefettura di Latina, Questura di Latina-Polizia Amministrativa, Stazione dei Carabinieri di Sabaudia, Guardia di Finanza di Sabaudia, Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, Ente Parco Nazionale del Circeo, Capitaneria di Porto di Sabaudia, Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" di Sabaudia, AUSL LT-Dipartimento Prevenzione, Regione Lazio Dipartimento Sviluppo Economico e Occupazionale;
11. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Responsabile del Settore  
Gurgone Carlo / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)